



26.425
15.10.2026

Progetto 2 «Variante legge»,

**Iniziativa parlamentare
Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III
Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati**

del X YY 2026

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di un atto mantello per la modifica di diverse leggi federali, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

X YY 2026

In nome della Commissione:

La presidente, Heidi Z'graggen

Compendio

Il presente progetto si prefigge di sancire a livello di legge la prassi Schubert stabilita dal Tribunale federale, al fine di chiarire il rapporto tra le leggi federali e gli Accordi sul mercato interno conclusi tra la Svizzera e l'UE. Le deroghe a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 del disegno di modifica della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl), espressamente previste in una legge federale, non potranno dunque essere esaminate in sede giudiziaria.

Situazione iniziale

Alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) sono stati sottoposti, per l'esame preliminare, diversi elementi del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Decreto federale 1 dell'oggetto 26.023 «Bilaterali III»). Tra questi rientra la trasposizione degli Accordi nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) nonché la determinazione della forma di referendum cui tale decreto deve sottostare. Sono inoltre emerse domande sull'applicazione della prassi Schubert. La CIP-S intende assicurare che le autorità incaricate dell'applicazione del diritto deroghino alla preminenza del diritto internazionale qualora il legislatore preveda espressamente una violazione degli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl.

Contenuto del progetto

Con un atto mantello a livello di legge si intendono fugare i dubbi riguardo all'applicabilità della cosiddetta «prassi Schubert» al rapporto tra le leggi federali e gli Accordi sul mercato interno conclusi con l'UE. Il legislatore federale deve disporre a livello nazionale del margine di manovra necessario per derogare, all'occorrenza, a determinati accordi e assumersi le relative conseguenze di diritto internazionale.

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Esame preliminare dell'oggetto 26.023 (Bilaterali III)

Alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) sono stati sottoposti, per l'esame preliminare, diversi elementi del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Decreto federale 1 dell'oggetto 26.023 «Bilaterali III»). Tra questi rientra la trasposizione degli accordi nella legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) nonché la determinazione della forma di referendum cui tale decreto deve sottostare.

Riunitasi il 26 e il 27 marzo 2026, la CIP-S ha dato il via ai lavori. In tale occasione, da un lato, è stata informata dal Consiglio federale in merito agli adeguamenti previsti alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Decreto federale 1, allegato 4: Modifiche alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI e allegato). Dall'altro, ha condotto audizioni pubbliche per valutare se l'approvazione degli Accordi debba sottostare al referendum facoltativo oppure a quello obbligatorio.

1.2 Iniziativa parlamentare 26.425

In occasione della seduta del 5 maggio 2026, la Commissione aveva ricevuto delle proposte per l'elaborazione di un'iniziativa parlamentare. Concretamente veniva richiesto l'inserimento di una disposizione transitoria nella Costituzione federale (Cost.) che contenesse tre elementi: primo, prevedere l'approvazione degli Accordi sulla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Accordi di stabilizzazione); in secondo luogo, chiarire che l'articolo 121a capoverso 4 Cost. non è applicabile e, terzo, sancire la cosiddetta «prassi Schubert» in relazione a tutti gli Accordi del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III). Il 5 maggio 2026 la CIP-S ha accolto queste proposte con 6 voti contro 6 e il voto decisivo della presidente, adottando in tal modo l'iniziativa parlamentare 26.425.

La CIP-S ha chiesto all'omologa Commissione del Consiglio nazionale di dare il proprio consenso a tale decisione, se possibile ancora prima della sessione estiva.

Il 21 maggio 2026 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha esaminato l'iniziativa decidendo di darle seguito con 15 voti contro 10.

1.3 Elaborazione del progetto e ulteriore procedura di consultazione

La CIP-S ha incaricato la propria segreteria e l'Amministrazione di presentarle un progetto preliminare con un rapporto esplicativo entro la seduta del 29–30 giugno 2026. La Commissione ha considerato che, pur avendo il Consiglio federale inserito nel messaggio un capitolo specifico (cap. 4.1) sulle modalità di gestione di eventuali conflitti normativi tra gli Accordi sul mercato interno e le leggi federali, la codifica della prassi Schubert a livello costituzionale o legislativo non era fino a quel momento mai stata oggetto di una procedura di consultazione.

¹ RS 142.20

Per tale ragione, in occasione della seduta del 29–30 giugno 2026, con 9 voti contro 2 e 2 astensioni, la Commissione ha deciso di elaborare, nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 26.425, un progetto specifico (progetto 2) per la codifica della prassi Schubert e di porlo in consultazione.

Nella seduta del 15 ottobre 2026, con 7 voti contro 3 e 1 astensione, la CIP-S è entrata in materia sul progetto 2 e ha deciso di porlo in consultazione. Sei membri della Commissione si sono espressi a favore della variante 1 (Costituzione), mentre cinque membri a favore della variante 2 (legge). Affinché la discussione in seno alle Camere riguardi a questo progetto possa, per quanto possibile, tenersi parallelamente alla discussione sull’oggetto 26.023 s Pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», la CIP-S intende sottoporre il presente progetto al Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2027. Considerata questa scadenza, e affinché il Consiglio federale abbia sufficiente tempo per esprimere il proprio parere, la consultazione deve essere abbreviata e terminerà il 4 dicembre 2026.

2 Situazione iniziale

2.1 Necessità di agire e obiettivi

Il 26 marzo 2026 la CIP-S ha esaminato le modifiche alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Al riguardo, la Commissione si è posta la domanda sul modo di procedere in caso di conflitto normativo tra una legge federale e gli Accordi in questione, in particolare l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC²). In relazione alla clausola di salvaguardia concretizzata nella LStrI, il disegno del Consiglio federale prevede la possibilità di adottare misure di protezione anche quando l’attivazione di tale clausola da parte della Svizzera non sia decisa dal Comitato misto entro il termine previsto e sia respinta dal tribunale arbitrale adito. Nel suo messaggio³ il Consiglio federale spiega che, nel singolo caso, è determinante la prassi adottata dai giudici svizzeri e dalle altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto per risolvere un eventuale conflitto normativo tra il diritto svizzero e l’Accordo internazionale in questione. Il Consiglio federale rileva che, in linea con l’articolo 5 capoverso 4 Cost., il Tribunale federale riconosce in genere al diritto internazionale il primato su quello nazionale in caso di conflitto, con alcune eccezioni: se l’Assemblea federale adotta consapevolmente una legge contraria al diritto internazionale, questa (essendo più recente) è determinante per il Tribunale federale (DTF 99 Ib 39 consid. 3 e 4: cosiddetta «prassi Schubert»). In due decisioni più recenti⁴, il Tribunale federale ha però lasciato intendere che l’intero Accordo sulla libera circolazione delle persone prevale incondizionatamente sul diritto interno e che la prassi Schubert non si applica agli obblighi in materia di libera circolazione. Il Consiglio federale spiega inoltre che spetterà in ultima istanza al Tribunale federale tenere in debita considerazione, nella sua futura prassi di risoluzione dei conflitti, il margine di manovra concesso dagli Accordi in questione. Ritiene che tale margine di manovra avrà un ruolo decisivo nella risoluzione di eventuali conflitti normativi nell’ambito degli Accordi sul mercato interno. Secondo il Consiglio federale, l’applicazione della prassi Schubert potrebbe

² RS **0.142.112.681**

³ Messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», FF **2026** 615, pag. 998 segg.

⁴ DTF **142** II 35 consid. 3.3; **148** II 169 consid. 5.2

consentire di preservare il margine di manovra previsto da tali Accordi anche in caso di conflitti normativi, persino in materia di libera circolazione.

Il 5 maggio 2026 la CIP-S ha pertanto condotto un'ulteriore audizione riguardo alla giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla preminenza degli Accordi sul mercato interno e, in particolare, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sul diritto nazionale, ovvero all'applicazione della prassi Schubert. Al riguardo la CIP-S ha sentito due esperti di diritto costituzionale. Il prof. Hansjörg Seiler ritiene che la giurisprudenza finora elaborata dal Tribunale federale lasci intendere che l'ALC abbia preminenza sulla legge posteriore e sulla Costituzione. Non è tuttavia possibile prevedere quale linea il Tribunale federale seguirà in futuro. Sancire la prassi Schubert nella Costituzione, pur non comportando alcuna garanzia di un'applicazione effettiva, significa in ogni caso aumentare la probabilità che il Tribunale federale applichi una legge federale in cui il legislatore ha derogato consapevolmente al diritto internazionale. Il prof. Martin Dürmuth ha invece fatto presente che, nelle decisioni pronunciate sinora, il Tribunale federale non ha mai revocato formalmente la prassi Schubert nemmeno in riferimento all'ALC. A tal fine sarebbe necessario coinvolgere le altre corti del Tribunale federale. Inoltre, riguardo a questa questione, egli ritiene che la prassi del Tribunale federale non sia affatto costante né uniforme tra le diverse corti. Infine, i Bilaterali III introducono una nuova situazione giuridica che, in caso di violazione di un trattato, prevede un chiaro processo di composizione delle controversie con misure di compensazione. L'esperto è del parere che, in queste condizioni, di fronte a questioni politiche di tale rilevanza il Tribunale federale non si opporrà a una decisione presa dal Parlamento e dal Popolo. Sconsiglia in particolare una codifica nella Costituzione, in quanto limiterebbe eccessivamente il margine di manovra del Tribunale federale e potrebbe indebolire la credibilità della Svizzera quale partner a livello di politica estera.

2.2 Conclusioni della Commissione

In seno alla Commissione è prevalso il parere secondo cui è opportuno assicurare l'applicazione della prassi Schubert agli Accordi sul mercato interno. La prassi del Tribunale federale in merito alla preminenza dell'ALC sulle leggi posteriori e sulla Costituzione, finora non consolidata, richiede secondo la Commissione una codifica della prassi Schubert a livello di legge. La modifica di legge prevista sancisce l'applicabilità della prassi Schubert in relazione agli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl⁵.

La trasposizione in una legge, come indicato nel capitolo 5, stabilirebbe che una deroga espressa agli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl prevista in una legge federale non può essere esaminata in sede giudiziaria dinanzi al Tribunale federale e alle relative autorità inferiori. La Commissione dubita tuttavia che una tale regolamentazione sia efficace nella prassi, dato che il Tribunale federale potrebbe comunque esaminare, nel campo di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione europea del 4 novembre 1950⁶ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la censura di violazione di un Accordo sul mercato interno e

⁵ L'articolo 147a della legge sul Parlamento viene introdotto nell'ambito del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» e non è ancora entrato in vigore.

⁶ RS 0.101

che, nello specifico, l'ALC stesso prevede un diritto di ricorso che il Tribunale federale potrebbe applicare direttamente.

3 Risultati della procedura di consultazione

Segue alla procedura di consultazione

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Contenuto del progetto

Viene proposto un atto mantello a livello di legge, recante sostanzialmente il contenuto seguente.

L'atto mantello riguarda la legge federale sulla procedura amministrativa, la legge sul Tribunale federale, la legge sul Tribunale amministrativo federale, il Codice di procedura civile e il Codice di procedura penale. Tali disposizioni prevedono che una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl, espressamente prevista in una legge federale, non può essere esaminata in sede giudiziaria. Si intende in tal modo far sì che in relazione agli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl sia applicata la prassi Schubert.

4.2 Applicazione della prassi Schubert agli Accordi sul mercato interno conclusi con l'UE

Secondo l'articolo 5 capoverso 4 Cost., la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. L'articolo 190 Cost. prevede inoltre che le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Dalla Costituzione non si evince in che modo si debba appianare un caso concreto di conflitto tra una legge federale e il diritto internazionale, né si deduce una preminenza assoluta del diritto internazionale. Finora il numero di conflitti verificatisi è esiguo, dato che nella stragrande maggioranza dei casi un conflitto tra una legge federale e il diritto internazionale può essere risolto attraverso l'interpretazione. In presenza di un conflitto non altrimenti risolvibile, una disposizione del diritto nazionale contraria al diritto internazionale non viene in linea di massima applicata. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha elaborato un'eccezione a questo principio, secondo la quale il diritto internazionale passa in secondo piano se in una legge federale il legislatore ha consapevolmente deciso di derogare al diritto internazionale⁷. Tale eccezione è la cosiddetta «prassi Schubert». Una norma del diritto internazionale contenente obblighi a tutela dei diritti umani avrà invece sempre il primato sul diritto nazionale («prassi PKK»)⁸. Tuttavia, dal momento che raramente si verificano conflitti tra leggi federali e diritto internazionale, è difficile che la prassi Schubert venga applicata a casi concreti.

Nel suo messaggio il Consiglio federale spiega come in due decisioni il Tribunale federale abbia lasciato intendere che, in caso di conflitto normativo, l'intero ALC prevale incondizionatamente sul diritto interno e la prassi Schubert non si applica agli

⁷ DTF 99 Ib 39 consid. 3 e 4

⁸ DTF 125 II 417

impegni in materia di libera circolazione⁹. La Commissione ritiene che la posizione del Tribunale federale, perlomeno sulla base di una sentenza del 2015, sia più chiara di quanto sostenuto dal Consiglio federale.

Nella sua decisione del 26 novembre 2015, il Tribunale federale è stato chiamato a chiarire il rapporto tra l'articolo 121a Cost. e l'ALC concluso con l'UE (DTF 142 II 35). In tale occasione ha confermato che, nell'ambito dell'applicazione del diritto, le norme di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno contrario (consid. 3.2). Ha precisato che questo principio conosce soltanto un'eccezione, ossia qualora il legislatore federale abbia voluto disattendere consapevolmente l'obbligo internazionale e, in tal senso, assumersi consapevolmente la responsabilità politica di tale decisione (DTF 99 Ib 39) e che tale eccezione non si applica se sono interessati obblighi in materia di diritti umani assunti dalla Svizzera (DTF 125 II 417). Ha inoltre ricordato di aver stabilito che anche l'ALC prevale sulle disposizioni di legge che vi derogano consapevolmente. In proposito il Tribunale federale ha aggiunto che l'eccezione prevista in base alla cosiddetta prassi Schubert non si applica nei rapporti con l'Unione europea e agli obblighi in materia di libera circolazione assunti dalla Svizzera nel quadro di trattati internazionali poiché in questo contesto, oltre all'attuazione della libertà fondamentale parzialmente recepita, è in gioco un allineamento dell'ordinamento giuridico (partecipazione settoriale al mercato interno), che è a sua volta direttamente applicabile agli Stati membri dell'UE. Nel regesto il Tribunale federale indica che si tratta di una «conferma della giurisprudenza secondo cui la cosiddetta prassi Schubert non si applica nel diritto della libera circolazione tra la Svizzera e l'UE».

Sebbene nella sua sentenza del 26 novembre 2015 il Tribunale federale abbia alla fine qualificato come determinante un altro considerando, tali considerandi sono rilevanti per la Commissione, che ritiene quindi di fondamentale importanza garantire il margine di manovra del Parlamento in relazione sia all'ALC sia agli altri Accordi sul mercato interno conclusi con l'UE. Dai dibattiti condotti nella Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) nonché nella Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) è emerso che la questione dell'applicabilità della prassi Schubert si pone anche in relazione agli Accordi sul mercato interno che non concernono la stabilizzazione. Al riguardo la CET-S ha indirizzato una lettera alla CIP-S.

In merito alla questione della codifica della prassi Schubert in relazione agli Accordi sul mercato interno conclusi con l'UE, la Commissione ha sentito i professori Martin Dumermuth e Hansjörg Seiler, i quali hanno espresso valutazioni diverse (v. sopra, n. 2.1).

4.3 Minoranza: non entrare in materia

La minoranza (*Zopfi*, *Jositsch*, *Moser*) non vuole entrare in materia sul progetto, che considera inutile e un segnale negativo nei confronti delle altre parti contraenti. Dato che la prassi Schubert si applica in linea di principio già oggi, non vi è necessità di agire. La flessibilità nell'applicazione da parte dei tribunali verrebbe meno a favore di una regola rigida. Il Parlamento è libero di prevedere, nel singolo caso, le disposizioni necessarie nella relativa legge. Una regola rigida e generale è inoltre un segnale difficilmente interpretabile nei confronti delle altre parti contraenti. Ciò non è nell'interesse della Svizzera quale parte contraente affidabile.

⁹ DTF 142 II 35 consid. 3.3; 148 II 169 consid. 5.2

L'atto mantello si prefigge di sancire la prassi Schubert a livello di legge, escludendo dall'esame in sede giudiziaria la violazione di una disposizione di determinati Accordi conclusi con l'UE, qualora il legislatore abbia derogato espressamente a tali Accordi. A tal fine, nella legge del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale federale (LTF) viene previsto che, in un simile caso, la pertinente disposizione di diritto internazionale non possa essere fatta valere davanti al Tribunale federale, né possa essere da questi applicata d'ufficio. Per garantire una regolamentazione uniforme anche per le autorità inferiori del Tribunale federale, una limitazione analoga dei motivi di ricorso presenti nella LTF è altresì prevista per il procedimento cantonale, come pure nella legge federale del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa (PA), nella legge del 17 giugno 2005¹² sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), nel codice di procedura civile¹³ (CPC) e nel codice di procedura penale¹⁴ (CPP).

1. Legge sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49 cpv. 2

La norma proposta concretizza la limitazione dei motivi di ricorso per il Tribunale amministrativo federale (in combinato disposto con l'art. 37 LTAF). Riguardo alla limitazione dei motivi di ricorso si vedano i commenti all'articolo 98 capoverso 2 D-LTF.

2. Legge sul Tribunale federale (LTF)

Art. 98 cpv. 2

Secondo l'articolo 95 lettera b LTF, con il ricorso dinanzi al Tribunale federale è possibile far valere la violazione del diritto internazionale. Nel caso di decisioni in materia di misure cautelari, l'articolo 98 LTF limita i motivi di ricorso alla violazione di diritti costituzionali. La disposizione proposta aggiunge una seconda limitazione: la violazione di una disposizione di un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 del disegno¹⁵ di modifica della legge del 13 dicembre 2002¹⁶ sul Parlamento (LParl) non potrà essere fatta valere se una legge federale deroga espressamente all'accordo in questione. L'articolo 106 capoverso 1^{bis} D-LTF prevede inoltre che il Tribunale federale non applichi neppure d'ufficio la disposizione di diritto internazionale in questione. Ne consegue che, in caso di conflitto, il Tribunale federale non può più verificare se il primato sia da attribuire all'accordo o alla legge federale, ma può solamente appurare se la nuova limitazione dei motivi di ricorso è o non è applicabile. In caso affermativo, la violazione dell'obbligo di diritto internazionale in questione non è giustiziabile. In altre parole, la normativa proposta non definisce una preminenza in caso di conflitto tra il diritto internazionale e il diritto nazionale. Piuttosto, esclude dalla via giudiziaria la decisione del legislatore di derogare a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl limitando la cognizione del Tribunale federale. La

¹⁰ RS 173.110

¹¹ RS 172.021

¹² RS 173.32

¹³ RS 272

¹⁴ RS 312.0

¹⁵ FF 2026 616 pag. 84; FF 2026 631 pag. 3; FF 2026 633 pag. 41; FF 2026 635 pag. 2

¹⁶ RS 171.10

normativa proposta presuppone che il legislatore abbia «espressamente» derogato all'Accordo in questione. Perché la norma sia applicabile, la deroga deve essere prevista in altre parole nel testo stesso della legge. Per esempio, il legislatore potrebbe anteporre alla disposizione di legge corrispondente la formulazione seguente: «*In deroga all'articolo [disposizione dell'Accordo in questione] ...*»¹⁷. Per contro, secondo la prassi Schubert definita dal Tribunale federale occorre solamente che il legislatore deroghi «consapevolmente» al diritto internazionale. Secondo tale prassi, è necessario che la deroga sia stata esaminata a fondo in sede di deliberazione sulla legge federale. Al riguardo, non è sufficiente che il conflitto tra norme sia menzionato solo a margine nell'ambito dei dibattiti parlamentari, che vi siano pochissimi interventi approfonditi o che tali interventi si mantengano su posizioni contraddittorie¹⁸. Ne consegue che, nella pratica, sussistono spesso dubbi sul fatto che la deroga sia stata consapevole¹⁹. La normativa proposta fa sì che la volontà del legislatore di derogare al diritto internazionale debba essere stabilita nella legge in maniera univoca e trasparente. Il collegamento tra una limitazione dei motivi di ricorso e una disposizione di legge federale nel singolo caso assicura inoltre che la separazione dei poteri tra legislatore e Tribunale federale venga modificata solo in modo puntuale. In mancanza di una disposizione esplicita del legislatore basata sul singolo caso e concernente un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl, il Tribunale federale potrebbe continuare ad applicare e sviluppare le proprie regole consolidate per la gestione dei conflitti.

Il campo d'applicazione della normativa proposta è definito da un rimando all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl. Con il messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» il Consiglio federale ha sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale²⁰ una serie di modifiche ai cinque Accordi sul mercato interno esistenti conclusi con l'UE nonché due nuovi Accordi sul mercato interno nel settore dell'energia elettrica²¹ e in quello della sicurezza alimentare²² e un Accordo di cooperazione in ambito sanitario²³. Con il corrispondente decreto di approvazione relativo alla parte del pacchetto Svizzera-UE inerente alla stabilizzazione, il Consiglio federale ha inoltre proposto di aggiungere un nuovo articolo 147a alla LParl²⁴. Il capoverso 2 di tale disposizione enumera i quattro Accordi sul mercato interno conclusi con l'UE, ai quali saranno aggiunti i Protocolli istituzionali con il pacchetto Svizzera-UE. Si tratta dei seguenti Accordi conclusi con l'UE, tutti risalenti al 21 giugno 1999 (cosiddetti «Bilaterali I»):

¹⁷ «Mögliche Verankerung der Schubert-Praxis im Schweizer Recht», rapporto dell'Ufficio federale di giustizia del 20 aprile 2026 all'attenzione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, pag. 5 (disp. anche in franc.)

¹⁸ DTF **138** II 524 consid. 5.3.2

¹⁹ Fatta eccezione per il caso originario (DTF **99** Ib 39), i presupposti del Tribunale federale per l'applicazione della prassi Schubert non sono sinora mai stati soddisfatti (cfr. STEFAN SCHÜRER, «Hat die PKK-Rechtsprechung die Schubert-Praxis relativiert?» in *Zentralblatt für schweizerisches Staats- und Verwaltungsrecht* 2015, pag. 115 segg.).

²⁰ Cfr. il messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», FF **2026** 615.

²¹ FF **2026** 631

²² FF **2026** 633

²³ FF **2026** 635

²⁴ FF **2026** 616, pag. 88

Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC²⁵), Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità²⁶, Accordo sui trasporti terrestri²⁷ e Accordo sul trasporto aereo²⁸. I decreti di approvazione relativi ai nuovi Accordi sul mercato interno nel settore dell'energia elettrica e della sicurezza alimentare prevedono inoltre che, a condizione che entrino in vigore, anche questi accordi siano annoverati nell'articolo 147a capoverso 2 D-LParl. Lo stesso vale per il nuovo Accordo in ambito sanitario che, sebbene non costituisca un Accordo sul mercato interno, prevede tuttavia che gli elementi istituzionali trovino analoga applicazione. Se tutti gli Accordi del pacchetto Svizzera–UE entreranno in vigore, la nuova normativa sarebbe di conseguenza applicabile alle versioni aggiornate dell'ALC, dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, dell'Accordo sui trasporti terrestri e dell'Accordo sul trasporto aereo nonché all'Accordo sull'energia elettrica, al Protocollo sulla sicurezza alimentare e all'Accordo sulla sanità. Qualora in futuro la Svizzera dovesse concludere con l'UE nuovi Accordi sul mercato interno, l'elenco riportato nell'articolo 147a capoverso 2 D-LParl potrebbe venire integrato.

Secondo il Consiglio federale, la prassi Schubert deve essere applicata agli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl anche senza la normativa proposta²⁹. La Commissione condivide il parere espresso dal Consiglio federale nel messaggio, secondo cui gli elementi istituzionali degli Accordi del pacchetto Svizzera–UE sul mercato interno e quelli dell'Accordo sulla sanità lasciano al legislatore un margine di manovra che gli consente di derogare all'Accordo interessato accettando eventuali misure di compensazione proporzionate. Come il Consiglio federale, la Commissione ritiene che questo nuovo quadro internazionale sarà decisivo nella risoluzione di futuri conflitti normativi nell'ambito degli Accordi in questione e che, attraverso l'applicazione della prassi Schubert, il Tribunale federale preserverà il margine di manovra del legislatore. Anche vari rappresentanti della dottrina condividono il medesimo parere³⁰. Stando a questa lettura, la normativa proposta non comporta modifiche sostanziali alla situazione iniziale, ma anzi la garantisce escludendo il ricorso alla via giudiziaria in caso di violazione degli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl qualora il legislatore deroghi espressamente a una disposizione di uno di tali Accordi. In questa situazione il Tribunale federale non potrà e non dovrà quindi più applicare la prassi Schubert.

25 RS **0.142.112.681**

26 RS **0.946.526.81**

27 RS **0.740.72**

28 RS **0.748.127.192.68**

29 Messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III)», FF **2026** 615, pag. 998 segg.

30 In tal senso, in conclusione: Astrid Epiney, «“Bilaterale III” und das Verhältnis zwischen Völker- und Landesrecht», in *Jusletter* 10 marzo 2025; Andreas Müller, «Die “Erlaubnis” zum Ausscheren – Inkaufnahme von Ausgleichsmassnahmen als Gestaltungsmöglichkeit in den Beziehungen Schweiz–EU», *SJER* 2024/2025, pag. 525 segg.; Matthias Oesch/Alexandru Badea, «Haben “menschen- oder freizügigkeitsrechtliche Verpflichtungen der Schweiz” strikt Vorrang vor Bundesgesetzen?», in Arthur Brunner et al. (a c. di), *Der Mensch als Massstab des Rechts, Liber amicorum für Regina Kiener*, Zurigo 2025, pag. 97 segg.; Martin Dumermuth in occasione dell'audizione alla CIP-S (sopra n. 2.1). Di diverso parere: Andreas Glaser, «Die Volksabstimmung über das Paket Schweiz–EU», Basilea 2025, pag. 38 segg.; Hansjörg Seiler in occasione dell'audizione alla CIP-S (sopra n. 2.1).

La situazione in cui il legislatore deroga consapevolmente al diritto internazionale si può verificare, oltre che per gli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl, anche per gli altri Accordi del pacchetto Svizzera–UE. Nel campo di applicazione della nuova normativa non rientra, insieme all'Accordo del 21 giugno 1999³¹ sul commercio di prodotti agricoli, in particolare neppure il quinto Accordo sul mercato interno dei Bilaterali I. Gli elementi dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli riguardanti l'accesso al mercato interno vengono integrati con il pacchetto Svizzera–UE nel nuovo Accordo in materia di sicurezza alimentare. Ne consegue che, con il pacchetto Svizzera–UE, nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli non vengono integrati i medesimi elementi istituzionali degli altri Accordi sul mercato interno dei Bilaterali I e tale Accordo non viene quindi menzionato nell'articolo 147a capoverso 2 D-LParl. Sembra tuttavia che si possa rinunciare ad assoggettare gli altri Accordi del pacchetto Svizzera–UE alla normativa proposta. Da un lato, i considerandi marginali del Tribunale federale di seguito menzionati, che agli occhi della Commissione generano dubbi sull'applicabilità della prassi Schubert, si riferiscono all'ALC e non agli altri Accordi del pacchetto Svizzera–UE. Oltre a ciò, gli altri Accordi del pacchetto Svizzera–UE non fondano pretese in materia di diritti umani per cui, secondo la prassi del Tribunale federale attualmente vigente, si applica senza dubbio la prassi Schubert, senza controeccezione ai sensi della prassi PKK. Per tali ragioni la Commissione ritiene che, in caso di conflitto, il Tribunale federale farà prevalere le leggi federali con cui il legislatore ha consapevolmente derogato a un Accordo del pacchetto Svizzera–UE non menzionato nell'articolo 147a capoverso 2 D-LParl.

La nuova normativa vale (in combinato disposto con l'art. 147a cpv. 2 lett. a D-LParl) anche rispetto all'ALC. In due decisioni il Tribunale federale ha lasciato intendere una preminenza incondizionata dell'intero ALC, escludendo l'applicazione della prassi Schubert agli obblighi in materia di libera circolazione delle persone³². In entrambe le decisioni i corrispondenti considerandi del Tribunale federale avevano carattere marginale («obiter dicta»). Nella DTF 142 II 35, data la mancata applicabilità diretta dell'articolo 121a Cost., il Tribunale federale non ha ravvisato l'esistenza di un conflitto normativo tra il diritto nazionale e l'ALC. La DTF 148 II 169 non riguardava l'ALC, ma il regolamento Dublino III. Di conseguenza, a oggi il Tribunale federale non ha mai dovuto prendere una decisione in un caso concreto in cui il legislatore ha voluto derogare consapevolmente all'ALC ai sensi della prassi Schubert, motivo per cui non sussiste tuttora alcuna prassi consolidata al riguardo³³. Qualora un tale caso si dovesse verificare, il ricorso al Tribunale federale per violazione dell'ALC sarebbe escluso in virtù della regolamentazione proposta. Sussiste tuttavia il rischio che, in tal caso, il Tribunale federale applichi direttamente il diritto di ricorso previsto dall'articolo 11 ALC, aprendo in tal modo la via giudiziaria (al riguardo n. 5.2).

La norma presenta un chiaro rapporto con la prassi PKK del Tribunale federale. Questo aspetto è rilevante in particolare in situazioni in cui una disposizione di un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl si sovrappone a un obbligo a tutela dei diritti umani derivante da un altro accordo. Si potrebbe pensare, per esempio, a una

³¹ RS **0.916.026.81**

³² DTF 142 II 35 consid. 3.3; 148 II 169 consid. 5.2

³³ Cfr. Simon Mazidi, «Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien», Zurigo/Ginevra 2026, n. marg. 1136 segg.

deroga espressa del legislatore a una disposizione dell'ALC che attribuisce diritti derivanti dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950³⁴ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o a un altro accordo in materia di diritti umani. Nella dottrina, per esempio, si discute attualmente se, in materia di diritto al ricongiungimento familiare o di divieto di discriminazione secondo l'ALC, esistono sovrapposizioni con la CEDU³⁵. Se il legislatore derogasse espressamente a una tale disposizione, non si potrebbe far valere la violazione dell'ALC, ma si potrebbe contestare la violazione dell'obbligo a tutela dei diritti umani derivante dalla CEDU. Di conseguenza, in questa situazione il Tribunale federale potrebbe continuare ad applicare al rapporto tra legge federale e CEDU le regole già esistenti per la gestione dei conflitti.

Art. 106 cpv. 1^{bis}

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto secondo l'articolo 106 capoverso 1 LTF. Se tuttavia il legislatore deroga espressamente a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl, tale conflitto normativo non sarà giustiziabile. La disposizione proposta prevede pertanto che, in tale situazione, il Tribunale federale non applichi d'ufficio la norma di diritto internazionale interessata.

Art. 111 cpv. 4

La disposizione prevede che anche le autorità cantonali inferiori del Tribunale federale non abbiano la facoltà di esaminare la violazione di un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl in caso di deroga espressa da parte del legislatore. In mancanza di una tale normativa, in caso di conflitto le autorità cantonali inferiori dovrebbero applicare le regole di preminenza stabilite dal Tribunale federale per il rapporto tra diritto internazionale e leggi federali, senza che il Tribunale federale possa esaminare la questione giuridica. La disposizione costituisce una deroga all'attuale concetto normativo della LTF. L'articolo 111 LTF attualmente in vigore definisce solamente esigenze minime, senza prevedere limitazioni riguardo al procedimento cantonale.

3. Legge sul tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 37b Limitazione dell'applicazione del diritto d'ufficio

Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio. Se tuttavia il legislatore deroga espressamente a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl, tale decisione non sarà giustiziabile. La disposizione proposta prevede pertanto che (analogamente all'art. 106 cpv. 1^{bis} D-LTF per il Tribunale federale), in tale situazione, il Tribunale amministrativo federale non applichi d'ufficio la norma di diritto internazionale interessata.

4. Codice di procedura civile (CPC)

Art. 310 cpv. 2 e art. 320 cpv. 2

³⁴ RS 0.101

³⁵ Simon Mazidi, «Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien», Zurigo/Ginevra 2026, n. marg. 1111 con rimandi.

Le disposizioni proposte concretizzano la limitazione dei motivi di ricorso per l'appello e il ricorso nei processi civili. Riguardo alla limitazione dei motivi di ricorso si veda il commento all'articolo 98 capoverso 2 D-LTF.

5. Codice di procedura penale (CPP)

Art. 393 cpv. 3 e art. 398 cpv. 3^{bis}

Le disposizioni proposte concretizzano la limitazione dei motivi di ricorso per l'appello e il ricorso nella procedura penale. Riguardo alla limitazione dei motivi di ricorso si veda il commento all'articolo 98 capoverso 2 D-LTF.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Per quanto concerne la procedura civile e la procedura penale, la normativa proposta si basa sugli articoli 122 e 123 Cost. Nell'ambito del diritto processuale pubblico, data la sua sovranità in materia di organizzazione, la Confederazione ha la competenza di disciplinare la procedura davanti alle autorità federali. Tra le normative proposte in materia di diritto procedurale pubblico, solamente l'articolo 111 capoverso 4 D-LTF non può basarsi su questa competenza, poiché tale disposizione riguarda la procedura davanti a giurisdizioni cantonali. La Confederazione può disciplinare la procedura cantonale se in un determinato ambito dispone di una competenza materiale in materia e se la normativa è necessaria per l'applicazione del diritto federale. Se la Confederazione dispone di una sufficiente competenza in materia per l'emanazione della legge federale che deroga al diritto internazionale, ha altresì la facoltà di disciplinare l'attuazione processuale di tale legge, nella misura in cui tale disciplinamento è necessario per l'attuazione del diritto federale. Dalla corrispondente competenza in materia deriva pertanto a titolo sussidiario una competenza federale per la normativa proposta secondo l'articolo 111 capoverso 4 D-LTF. Per quanto concerne il diritto procedurale pubblico, la normativa rappresenta una limitazione dell'autonomia organizzativa e procedurale cantonale (art. 47 Cost.).

Avendo validità anche per le autorità inferiori del Tribunale federale, la normativa proposta limita il diritto ad avere un giudizio da parte di un'autorità giudiziaria (art. 29a Cost.). Un aspetto critico alla luce della garanzia della via giudiziaria è il fatto che, al momento dell'emanazione della normativa proposta, non è ancora possibile stabilire se e in che misura tale garanzia sarà esposta a limitazioni. La Costituzione autorizza tuttavia il legislatore a escludere in casi eccezionali la via giudiziaria (art. 29a secondo periodo Cost.). È in particolare riconosciuto che, per motivi di divisione dei poteri, ciò può avvenire a beneficio di giudizi di valore da parte di autorità politiche. Anche nel caso presente, quando il legislatore deroghi espressamente a una disposizione di un trattato internazionale, si è di fronte a un simile giudizio di valore. La normativa proposta limita anche il compito del Tribunale federale, al quale compete valutare i ricorsi per violazione del diritto internazionale (art. 189 cpv. 1 lett. b Cost.). Il legislatore può tuttavia escludere per «determinati settori speciali» la possibilità di adire il Tribunale federale (art. 191 cpv. 3 Cost.). Una limitazione della via giudiziaria interpretata in senso stretto rispetto al catalogo di eccezioni di cui all'articolo 83 LTF – solamente nella misura in cui il legislatore lo preveda espressamente e

unicamente se il motivo di ricorso è la violazione della disposizione di un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl – secondo il parere della Commissione è conforme alla Costituzione sulla base dell'articolo 29a secondo periodo Cost. e dell'articolo 191 capoverso 3 Cost.

La normativa proposta non istituisce alcuna regola di preminenza materiale per il rapporto tra diritto nazionale e diritto internazionale, ma riguarda unicamente l'applicazione procedurale della preminenza. Essa non può pertanto impedire a un'autorità amministrativa incaricata dell'applicazione del diritto di attribuire a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl, nella sua decisione originaria, il primato su una legge federale che deroga a tale Accordo. Poiché, in base alla normativa proposta, non è possibile esaminare in sede giudiziaria la compatibilità di una legge federale con un Accordo di diritto internazionale in ogni singolo caso, sussiste il rischio che diverse decisioni di autorità amministrative (della Confederazione o di un Cantone) non possano essere uniformate dai tribunali. Qualora, nonostante la norma di legge, autorità inferiori del Tribunale federale dovessero sporadicamente esaminare le censure di violazione di un Accordo o della garanzia della via giudiziaria, il Tribunale federale non potrebbe rettificare le sentenze corrispondenti in ragione della limitazione della sua cognizione.

L'articolo 190 Cost. prevede che le disposizioni di diritto internazionale (e le leggi federali) sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Secondo l'articolo 5 capoverso 4 Cost., la Confederazione e i Cantoni rispettano inoltre il diritto internazionale. Secondo la normativa proposta, tali autorità potrebbero in determinate situazioni non applicare il diritto internazionale. In presenza di un conflitto normativo tra una legge federale e il diritto internazionale è tuttavia inevitabile che non si possa applicare la disposizione del diritto federale o la norma di diritto internazionale, sebbene l'articolo 190 Cost. definisca entrambe come determinanti. La Costituzione lascia pertanto un margine per disciplinare questa situazione conflittuale a livello di legge.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli Accordi stessi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl interessati dalla normativa proposta prevedono in alcuni casi diritti di ricorso, per esempio l'articolo 11 ALC e l'articolo 29 dell'Accordo sui trasporti terrestri. A volte anche gli atti giuridici presenti negli allegati dei menzionati Accordi contemplano garanzie procedurali che includono un diritto di ricorso³⁶. La limitazione dei motivi di ricorso stabilita nelle leggi processuali della Confederazione è in contrasto con i diritti di ricorso previsti negli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl. Le disposizioni di legge proposte rappresentano consapevoli deroghe del legislatore a tali diritti di ricorso ai sensi della prassi Schubert. Secondo la Commissione, in caso di conflitto il primato va accordato alla proposta limitazione dei motivi di ricorso definita nelle leggi processuali della Confederazione. Sussiste tuttavia il rischio che il Tribunale federale applichi direttamente i diritti di ricorso previsti negli Accordi di cui all'articolo 147a capoverso 2 D-LParl, segnatamente l'articolo 11 ALC e l'articolo 29 dell'Accordo sui trasporti terrestri, accordando loro la preminenza rispetto alla proposta limitazione dei

³⁶ P. es. l'art. 31 della direttiva 2004/28/CE (cosiddetta direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE), recepito nell'allegato 1 dell'ALC aggiornato (FF 2026 617, pag. 21).

motivi di ricorso, in particolare per il fatto che questi diritti di ricorso fanno riferimento a garanzie procedurali sancite da accordi della Svizzera in materia di diritti umani. In tale situazione la normativa proposta resterebbe priva di efficacia.

La CEDU prevede parimenti diritti di ricorso, segnatamente il diritto al giudizio di un tribunale in riferimento a pretese di carattere civile e ad accuse penali (art. 6 cpv. 1 CEDU) e il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). Anche ulteriori accordi della Svizzera in materia di diritti umani, per esempio l'articolo 14 capoverso 1 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966³⁷ relativo ai diritti civili e politici, prevedono diritti affini all'articolo 29a Cost. Nello specifico, nel campo di applicazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU, nonostante la proposta limitazione a livello di diritto nazionale dei motivi di ricorso definita nelle leggi processuali della Confederazione, il Tribunale federale potrebbe esaminare la censura di violazione del diritto internazionale per due ragioni: in primo luogo, in mancanza di una protezione giuridica è in alternativa possibile adire la Corte europea dei diritti dell'uomo. In secondo luogo, secondo la prassi PKK del Tribunale federale la CEDU gode del primato rispetto a disciplinamenti federali divergenti. La proposta limitazione dei motivi di ricorso definita nelle leggi processuali della Confederazione potrebbe pertanto produrre effetti solo al di fuori dell'ampio campo di applicazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU riconosciuto dalla prassi.

Le disposizioni in materia di aiuti previste negli Accordi in questione del pacchetto Svizzera–UE prevedono che l'autorità svizzera di sorveglianza degli aiuti dovrà in ogni caso impugnare dinanzi a un'autorità giudiziaria l'applicazione di un aiuto del Parlamento giudicato incompatibile con tali disposizioni (art. 4 cpv. 5 del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri³⁸, art. 4 cpv. 5 del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo³⁹ e art. 14 cpv. 5 dell'Accordo sull'energia elettrica⁴⁰). Qualora l'Assemblea federale deroghi espressamente a una disposizione di legge su un aiuto di Stato di uno degli Accordi in questione ed escluda le vie legali come proposto, l'equivalenza del sistema di sorveglianza svizzero degli aiuti di Stato potrebbe risultare compromessa.

37 RS **0.103.2**

38 FF **2026** 623

39 FF **2026** 626

40 FF **2026** 632



Legge federale *Progetto preliminare* sull'esclusione della via giudiziaria in caso di deroghe espresse agli accordi sul mercato interno con l'Unione europea

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli
Stati del ...;
visto il parere del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa

Art. 49 cpv. 2

² Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento, non è possibile far valere la corrispondente violazione dell'Accordo.

2. Legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale federale

Art. 98 cpv. 2

² Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002⁵ sul Parlamento (LParl), non è possibile far valere la corrispondente violazione dell'Accordo.

¹ FF ...
² RS **172.021**
³ RS **171.10**
⁴ RS **173.110**
⁵ RS **171.10**

Art. 106 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 LParl ⁶, il Tribunale federale non applica d'ufficio le relative disposizioni dell'Accordo.

Art. 111 cpv. 4

⁴ Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 LParl ⁷, non è possibile far valere la corrispondente violazione dell'Accordo dinanzi alle autorità cantonali inferiori. Queste non applicano d'ufficio le relative disposizioni dell'Accordo.

3. Legge del 17 giugno 2005⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 37b Limitazione dell'applicazione d'ufficio del diritto

Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002⁹ sul Parlamento (LParl), il Tribunale amministrativo federale non applica d'ufficio le relative disposizioni dell'Accordo.

4. Codice di procedura civile¹⁰

Art. 310 cpv. 2

² Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002¹¹ sul Parlamento (LParl), non è possibile censurare la corrispondente violazione dell'Accordo.

Art. 320 cpv. 2

² Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 LParl ¹², non è possibile censurare la corrispondente violazione dell'Accordo.

⁶ RS 171.10
⁷ RS 171.10
⁸ RS 173.32
⁹ RS 171.10
¹⁰ RS 272
¹¹ RS 171.10
¹² RS 171.10

5. Codice di procedura penale¹³

Art. 393 cpv. 3

³ Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002¹⁴ sul Parlamento (LParl), non è possibile censurare la corrispondente violazione dell'Accordo.

Art. 398 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se una legge federale prevede espressamente una deroga a un Accordo di cui all'articolo 147a capoverso 2 LParl ¹⁵, non è possibile censurare la corrispondente violazione dell'Accordo.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

³ [In caso di referendum facoltativo sulla parte relativa alla stabilizzazione] La legge entra in vigore soltanto se il termine di referendum del decreto federale del ...¹⁶ che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III) [titolo del disegno del Consiglio federale] è trascorso infruttuosamente o se il decreto è stato accettato dal Popolo.

³ [In caso di referendum obbligatorio sulla parte relativa alla stabilizzazione] La legge entra in vigore soltanto se il decreto federale del ...¹⁷ concernente gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III) [titolo conformemente all'Iv. Pa. 26.425] è stato accettato dal Popolo e dai Cantoni.

13 RS 312.0

14 RS 171.10

15 RS 171.10

16 RU ...; FF ...

17 RU ...; FF ...